

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1230 DEL 09/07/2026

O G G E T T O

ACCORDO DI RECIPROCA COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELLE CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE(CSE) E IN CASO DI DISASTER RECOVERY TRA L'AZIENDA U.L.SS. N.8 "BERICA" E L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA. VALIDITÀ FINO AL 31/12/2027.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2026
Numero Proposta: 1313/26

Il Direttore della “Direzione Amministrativa di Ospedale” riferisce che:

“L’accreditamento JACIE (Joint Accreditation Committee of ISCT-EBMT, 7th. Ed.) costituisce una certificazione internazionalmente riconosciuta della validità della struttura sanitaria preposta ad operare nell’ambito della raccolta, manipolazione e utilizzo clinico di cellule staminali emopoietiche (CSE).

In ottemperanza a quanto richiesto dagli Standard JACIE per il mantenimento dell’accreditamento è necessario che ciascuna Azienda sanitaria stabilisca accordi di reciproca collaborazione al fine di assicurare ogni ipotesi di soluzione di continuità nelle prestazioni erogate.

L’U.O.C. Medicina Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e l’U.O.C. Medicina Trasfusionale dell’Azienda ULSS n. 8 Berica effettuano attività connesse alla raccolta, manipolazione, crioconservazione di Cellule Staminali Emopoietiche (CSE).

In caso di emergenza sia l’U.O.C. Medicina Trasfusionale dell’Azienda ULSS n. 8 Berica sia l’U.O.C. Medicina Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona devono essere in grado di reagire rapidamente e nel modo più uniforme possibile, al fine di consentire la salvaguardia delle persone e dei processi riguardanti le terapie di raccolta e trapianto delle cellule staminali, in conformità alla normativa vigente.

Tanto premesso, con mail agli atti, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha chiesto il rinnovo della collaborazione scaduta nell’anno 2025 inviando, in data 20/01/2026, una proposta di accordo per una condivisione preliminare all’approvazione e alla firma e, in data 24/06/2026, l’accordo da controfirmare.

Visti i pareri favorevoli del Direttore di Direzione Medica del Distretto Est di questa Azienda U.L.SS. e del Direttore di U.O.C. Medicina Trasfusionale si propone di approvare il rinnovo dell’accordo alle condizioni e modalità precisate nel disciplinare allegato alla presente proposta”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare il rinnovo dell’accordo di reciproca collaborazione nell’ambito delle CSE e in caso di disaster recovery tra l’Azienda U.L.SS. n.8 “Berica” e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, alle condizioni e modalità descritte nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente accordo ha validità biennale;

3. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale per gli ulteriori adempimenti amministrativi di competenza;
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Roberto Opizzi)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Leopoldo Ciato)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assembergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona (di seguito denominata anche AOUI Verona), con sede in Verona, P.le A. Stefani, n. 1, codice fiscale e P. IVA n. 03901420236, d'ora innanzi denominata "AOUI", in persona del Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, Avv. Alessandro Dall'Ora, a ciò delegato con provvedimento n. 1436 del 31/12/2025,

E

l'Azienda ULSS n. 8 Berica, (di seguito per brevità denominata ULSS n. 8) con sede a Vicenza, via F. Rodolfi n. 37, codice fiscale/P.I. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. ssa Peter Assembergs

Premesso che:

- l'accreditamento JACIE (Joint Accreditation Committee of ISCT-EBMT, 7th. Ed.) costituisce una certificazione internazionalmente riconosciuta della validità della struttura sanitaria preposta ad operare nell'ambito della raccolta, manipolazione e utilizzo clinico di cellule staminali emopoietiche (CSE);
- in ottemperanza a quanto richiesto dagli Standard JACIE per il mantenimento dell'accreditamento è necessario che ciascuna Azienda sanitaria stabilisca accordi di reciproca collaborazione al fine di assicurare ogni ipotesi di soluzione di continuità nelle prestazioni erogate;
- l'U.O.C. Medicina Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona e l'U.O.C. Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica effettuano attività connesse alla raccolta, manipolazione, criopreservazione di Cellule Staminali Emopoietiche (CSE);

- in caso di emergenza sia l'U.O.C. Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica sia l'U.O.C. Medicina Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona devono essere in grado di reagire rapidamente e nel modo più uniforme possibile al fine di consentire la salvaguardia delle persone e dei processi riguardanti le terapie di raccolta e trapianto delle cellule staminali, in conformità alla normativa vigente;
- poiché il presente accordo prevede prestazioni reciproche, si definisce "struttura inviante" la struttura che, in stato di emergenza, sposta verso l'altra attività/prodotti e "struttura ricevente" quella che riceve attività/prodotti allo scopo di consentire la salvaguardia delle persone e dei processi di cui al punto precedente;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'accordo

1. L'U.O.C. Medicina Trasfusionale di AOUI Verona, e l'U.O.C. Medicina Trasfusionale dell'ULSS n. 8, in caso di emergenza che pregiudichi lo svolgimento di attività indifferibili attinenti al programma trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche (CSE), garantiscono le seguenti prestazioni:
 - raccolta di CSE/linfociti da aferesi
 - processazione midollo osseo
 - manipolazione minima CSE
 - criopreservazione CSE/linfociti
 - stoccaggio.
2. Inoltre nell'ambito del presente accordo entrambe le parti garantiscono l'accesso alle proprie strutture dei pazienti/donatori nel caso in cui, per gravi impedimenti dovuti ad eventi straordinari e/o di forza maggiore, si renda

necessario lo spostamento dell'intera attività (pazienti/donatori/prodotti cellulari/tank criogenici) dalla struttura inviante (U.O.C. Medicina Trasfusionale di AOUI Verona o l'U.O.C. Medicina Trasfusionale dell'ULSS n. 8) verso la struttura ricevente (rispettivamente l'U.O.C. Medicina Trasfusionale dell'ULSS n. 8 o l'U.O.C. Medicina Trasfusionale di AOUI Verona).

Art. 2 - Espletamento della prestazione

1. Le attività di cui all'art. 1 potranno essere garantite con le seguenti modalità orarie:
 - entro 24h dal ricevimento della preliminare richiesta telefonica
 - dal lunedì al venerdì ore 8:00 -17:00.
2. Orari di attività differenti vengono concordati tra i responsabili delle strutture sulla base delle criticità emergenti, nell'ottica di garantire la migliore soluzione organizzativa.

Art. 3 - Compiti della struttura inviante

1. L'organizzazione e lo spostamento dell'attività (pazienti/donatori/prodotti cellulari, tank criogenici) sono a carico della struttura inviante, unitamente alla documentazione completa pertinente e alla opportuna richiesta formale.
2. Tutte le operatività verranno effettuate da personale formato in base alle Procedure Operative Standard in uso presso la struttura ricevente.

Art. 4 - Tariffe

1. I costi per le prestazioni erogate dalla struttura ricevente saranno addebitati alla struttura inviante secondo le tariffe del nomenclatore tariffario vigente della Regione Veneto. Qualora le prestazioni richieste non siano previste dal

nomenclatore tariffario, ovvero dal tariffario aziendale della Struttura ricevente, quest'ultima procederà alla successiva definizione delle tariffe anche attraverso l'analisi dei costi se necessario.

2. In caso di spostamento di pazienti/donatori ricoverati dalla struttura inviante (U.O.C. Medicina Trasfusionale di AOUI Verona o l'U.O.C. Medicina Trasfusionale dell'ULSS n. 8) verso la struttura ricevente (rispettivamente l'U.O.C. Medicina Trasfusionale dell'ULSS n. 8 o l'U.O.C. Medicina Trasfusionale di AOUI Verona), le Parti concordano che, trattandosi di nuovi ricoveri, il D.R.G. prodotto verrà corrisposto tramite l'ordinario flusso della mobilità sanitaria.

Art. 5 - Modalità di pagamento

1. La Struttura inviante provvede al pagamento entro 60 giorni dalla ricezione della fattura e della necessaria documentazione amministrativa.

Art. 6- Trattamento dei dati

1. Le parti si impegnano ad osservare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e Dlgs 196/2003 così come modificato dal Dlgs. 101/2018, e Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali).
2. Con riferimento alle attività di cui all'art. 1, comma 1, le parti convengono che la struttura sanitaria inviante (AOUI Verona o ULSS n. 8) in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri pazienti/donatori provvederà con atto separato alla nomina della struttura ricevente a responsabile del trattamento dei dati come previsto dall'art. 28 del Reg. UE n. 2016/679.
3. Con riferimento alle attività di cui all'art. 1, comma 2, le parti convengono

che ciascuna Azienda è titolare del trattamento dei dati dei pazienti/donatori cui eroga attività assistenziale in luogo dell'altra.

Art. 7 - Codice di comportamento

1. AOUI Verona e l'ULSS n. 8 dichiarano di aver preso visione del contenuto del Codice di Comportamento ai sensi del D.P.R. n. 62/2013, nonché del Piano triennale di prevenzione della Corruzione di cui alla L. n. 190/2012, disponibili presso i corrispondenti uffici e siti aziendali.
2. AOUI Verona e l'ULSS n. 8 si impegnano ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse all'accordo in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni contenute in quanto sopra illustrato e sono consapevoli che la violazione delle disposizioni normative contenute nei documenti su indicati nonché nelle normative citate, costituirà inadempimento contrattuale e sarà sanzionata in misura proporzionale alla gravità sino alla risoluzione del presente accordo.

Art. 8 Aspetti assicurativi e di sicurezza

1. AOUI Verona e l'U.L.SS. n. 8, per l'esecuzione dell'attività oggetto del presente accordo si avvarranno dell'opera del personale dell'U.O.C. di Medicina Trasfusionale rispondendo per tale attività ai sensi e per gli effetti degli articoli 2232 e 1228 del Codice Civile. AOUI Verona e l'U.L.SS. n. 8, si impegnano, ciascuna per quanto di specifica competenza, al rispetto degli obblighi di cui al Testo Unico per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs. n. 81/2008 e s.mi.

Art. 9 - Validità

1. Il presente accordo ha durata biennale con decorrenza dal 01/01/2026 e scadenza il 31/12/2027, e potrà essere rinnovato a seguito di accordo delle

parti.

Art. 10 - Registrazione e imposta di bollo

1. Le parti convengono che il presente accordo sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e ss. del D.Lgs. n. 123 del 01/08/2025.
2. Il presente accordo è altresì soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 - TARIFFA – parte prima – del DPR 26.10.1972, n. 642, così come disposto dalla Risoluzione 86/E del 13.03.2002 dell'Agenzia delle Entrate, con onere a carico di AOUI Verona (Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Verona 2 n. 101497 del 17/12/2009).

Art. 11 - Varie

1. Eventuali modifiche, integrazioni al presente accordo dovranno essere condivise e formalizzate con atto scritto.

Art. 12 - Clausole vessatorie

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1322 – 1341 e 1342 c.c., l'ULSS n. 8 e AOUI Verona dichiarano di aver preso visione e di approvare specificatamente il disposto di cui agli articoli 5, 7, 8 e 10 dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Azienda Ospedaliera Il Direttore Generale

Universitaria Integrata – Verona Peter Assembergs

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione

Amministrativa di Ospedale

Avv. Alessandro Dall'Ora

Per l'Azienda ULSS n. 8 "Berica"

